

Nota di sintesi:

Decreto Legislativo recante modifiche al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180.

L'art. 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 231/2002. In particolare:

- a) prevede che la disciplina contenuta dal decreto si applicherà ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, escludendo i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito, e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore;
- b) precisa alcune definizioni tecniche. Più precisamente:
 - **per transazioni commerciali**, si intendono quei i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - **per pubblica amministrazione**, si intende l'amministrazione aggiudicatrice prevista dal codice dei contratti pubblici, nella quale rientrano anche i soggetti di diritto privato, quando svolgono attività soggetta alla disciplina dei contratti pubblici;
 - **per imprenditore**, si intende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
 - **per interessi di mora** si intendono gli interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese. Gli interessi legali di mora, invece, sono i semplici interessi di mora su base giornaliera ad un tasso pari a quello di riferimento, maggiorato di otto punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
 - **per importo dovuto** si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi imposte, dazi, tasse o oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. A tal proposito, si specifica che il creditore abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salva la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
- c) differenzia la disciplina relativa ai termini di pagamento, a seconda se si riferisca a contratti tra imprese o stipulati tra imprese e pubbliche amministrazioni. **Nel primo caso il termine previsto è di trenta giorni**, che può essere aumentato dalle parti, a sessanta giorni o più, purchè venga concordato in forma espressa e non risulti iniquo per il creditore. **Nel caso di contratti stipulati tra imprese e PA, si prevede un termine di pagamento di regola non superiore a trenta giorni**, prorogabile fino a sessanta per le imprese pubbliche che

svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Si prevede una durata massima della procedura di accettazione o di verifica delle merci e dei servizi, non superiore a trenta giorni. Viene fatta salva la facoltà di rateizzare il pagamento, calcolando gli interessi e il risarcimento esclusivamente sulla base degli interessi scaduti.

- d) quanto agli interessi moratori, si prevede che per i contratti tra imprese siano corrisposti interessi moratori ad un tasso concordato dalle stesse; mentre, per i rapporti tra imprese e PA è previsto l'obbligo di corrispondere interessi legali di mora, ad un tasso non inferiore a quello legale (tasso BCE maggiorato dell'8%);
- e) prevede il diritto del rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte in favore del creditore. Salva la prova di maggiori costi sostenuti, è disposta la corresponsione di una somma pari a 40 euro a titolo di rimborso dei costi amministrativi ed interni di recupero del credito, che si cumula agli interessi di mora, senza la necessaria costituzione in mora e indipendentemente dalla dimostrazione dei costi.
- f) prevede la nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero, se gravemente inique. Sono gravemente inique *ex lege* le clausole che escludono il diritto al pagamento degli interessi di mora e quelle relative alla data di ricevimento della fattura. La nullità della clausola può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, qualora si riscontrino alcuni elementi, quali: un grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.
- g) prevede una tutela degli interessi collettivi. In particolare, le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.

L'art. 2 modifica la legge in materia di subfornitura (art. 3 c. 3 Legge n.192/1998), innalzando il tasso degli interessi legali di mora. Più precisamente, la maggiorazione del tasso di riferimento viene aumentato da sette ad otto punti percentuali.

L'art. 3 prevede che le disposizioni contenute nel decreto non siano applicate retroattivamente ai contratti già conclusi, bensì applicate a quelli stipulati a partire dal 1 gennaio 2013, al fine di concedere un lasso di tempo utile per l'adeguamento alla nuova disciplina, con riguardo alla modulistica contrattuale e alle procedure interne di pagamento.